



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 31/18 DEL 27.5.2008**

**Oggetto: Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2008.**

L'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda alla Giunta che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 recante "Regolamentazione della pesca del corallo", annualmente si deve provvedere alla emanazione di un Decreto di regolamentazione della pesca del corallo nelle acque territoriali regionali.

L'Assessore rammenta, inoltre, ai componenti della Giunta che il precedente Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 10 del 10 luglio 2007, che aveva interdetto la pesca del corallo in Sardegna per l'anno 2007, è stato sospeso dal TAR Sardegna - in sede cautelare - in quanto è stata valutata positivamente la probabilità dell'esito favorevole del ricorso presentato avverso il citato decreto.

L'Assessore prosegue richiamando la legge regionale 5 luglio 1979 n. 59, la quale prevede:

1. che l'Assessore competente (art. 4 L. R. 59/1979), conformemente a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione e sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, adotti annualmente un decreto che stabilisca
  - la durata del periodo di pesca;
  - la quantità massima prelevabile giornalmente con i vari sistemi di pesca;
  - le zone nelle quali la pesca può essere esercitata;
  - le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
  - l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione.
2. che, qualora le esigenze di tutela della risorsa lo richiedano, l'Assessore secondo una prestabilita procedura, può vietare la pesca in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a tre anni (art. 5 L. R. 59/1979).



Attualmente, stante le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 2/2007, il compito di emanare il citato decreto annuale è di competenza proprio dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale che deve provvedere alla regolamentazione della materia in conformità alle disposizioni stabilite dalla Giunta come si ricava dalle norme citate.

L'Assessore fa rilevare, pertanto, le problematiche nascenti dall'ordinanza del TAR Sardegna n. 316/2007 che nel sospendere il precedente decreto n. 10 del 10/07/2007 ha sostanzialmente ritenuto non conforme al dettato normativo stabilito dalla legge regionale n. 59/1979 la previsione di una totale e indifferenziata interdizione della pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna.

D'altra parte, prosegue l'Assessore, la decisione assunta con il precedente decreto n. 10 del 10/07/2007 risultava conforme a quanto stabilito dalla Giunta che con deliberazione n. 20/10 del 18 maggio 2006 aveva stabilito, in base al principio di precauzione, l'interdizione totale della pesca del corallo a partire dal 2007.

L'Assessore rileva, inoltre, che la deliberazione della Giunta n. 20/10 del 2006 aveva disposto l'interdizione della pesca del corallo nella totalità delle acque territoriali in base al principio di precauzione a causa dell'insufficienza di dati scientifici relativi alla consistenza della risorsa.

Attualmente l'Amministrazione dispone dei risultati scientifici delle ricerche commissionate al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli studi di Cagliari, sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna. Da tali studi emerge che la risorsa corallo nei mari sardi è in un buono stato ecologico e in equilibrio con lo sforzo di prelievo.

Le evidenze scientifiche e le valutazioni tecniche sullo stato attuale della risorsa corallo costituiscono uno strumento indispensabile per effettuare delle corrette scelte gestionali secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Tutto quanto esposto e considerato l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale propone di modificare la precedente disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta n. 20/10 del 18 maggio 2006 e di regolamentare la pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna attraverso delle direttive basate sulla primaria esigenza di salvaguardare la risorsa del corallo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità,

#### **DELIBERA**

- di abrogare la disciplina della pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna approvata con la deliberazione della Giunta n. 20/10 del 18 maggio 2006 e di regolamentare la pesca del



corallo secondo le seguenti direttive:

1. la pesca del corallo inizia il 1° giugno e si conclude il 15 ottobre di ogni anno;
  2. l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale dispone le opportune attività di ricerca e analisi scientifica idonee ad acquisire elementi utili ai fini della regolamentazione della pesca del corallo;
  3. l'esercizio della pesca è consentito, a profondità non inferiori a 80 metri, nelle zone di mare territoriale individuate col decreto previsto dalla legge regionale n. 59/1979 dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base di risultanze scientifiche che ne attestino la compatibilità con la salvaguardia della risorsa;
  4. l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale stabilisce con proprio decreto, ai sensi della legge regionale 59/1979, la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente tenuto conto del quantitativo totale di prelievo che, sulla base di risultanze scientifiche, l'ambiente naturale può sostenere durante tutto il periodo annuale di pesca senza che si determini un'alterazione sensibile dell'equilibrio marino;
  5. sempre sulla base del quantitativo totale di corallo prelevabile annualmente e, inoltre, tenuto conto della necessità di garantire che tale attività abbia un ritorno economico per l'operatore autorizzato, l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - qualora ritenuto opportuno - stabilisce, per ciascun sistema di pesca, col decreto previsto dalla Legge regionale 59/1979 e sulla base di risultanze scientifiche, il numero totale delle autorizzazioni che non potrà comunque essere superiore a 20;
  6. la tassa annua per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita in euro 1.000;
  7. l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale stabilisce, sempre col decreto previsto dalla legge regionale n. 59/1979, le ulteriori modalità di esercizio della pesca del corallo ritenute necessarie al fine di garantire la sostenibilità ambientale dell'attività e dispone le norme di procedura relative al rilascio dell'autorizzazione.
- di dare mandato all'Assessore competente affinché adotti, anche per il tramite del Centro di Competenza della Biodiversità Marina presso le Università della Sardegna e delle Agenzie regionali Agris e Laore, misure per la facilitazione della riproduzione degli stock, anche alle batimetriche dai 20 ai 150 metri di profondità, con posa temporanea di strutture idonee all'insediamento naturale delle giovani colonie di corallo e il successivo reimpianto nelle zone carenti o precedentemente sfruttate, al fine di favorire, tra l'altro, il reimpiego degli operatori specializzati del settore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/18

DEL 27.5.2008

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**p. Il Presidente**

Eliseo Secci